

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 16/05/2023

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, della somma di € 315,00, a titolo di spese di istruttoria, oltre interessi legali a far data dal reclamo e spese di assistenza professionale quantificate in € 200,00.

Chiedeva, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione del finanziamento o comunque in eccedenza e quindi non dovute.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) la chiarezza delle voci di costo contemplate nelle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, quale parte integrante del contratto stipulato tra le parti; in particolare, che le spese di istruttoria risultano come costi "fissi non rimborsabili" in caso di rimborso anticipato del prestito; 2) l'assenza di somme a credito della parte ricorrente a titolo di rate mensili eventualmente versate in eccedenza.

Chiedeva, pertanto, al Collegio, il rigetto del ricorso. |

DIRITTO

1) La domanda di parte ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò premesso, l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

Il comma 2 del medesimo articolo così recita: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti del mutato contesto normativo, con decisione n. 21676/21 del 15/10/21, ha enunciato il seguente principio di diritto: "In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Da ultimo, a seguito di ricorso incidentale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106, la Corte Costituzionale, con [sentenza n.263 del 8/11-22/12/2022](#), si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla luce della sentenza c.d. Lexitor.

Con detta pronuncia, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies comma 2 del D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, nell'ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a "vecchi contratti", limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring* escludendo quelli *up front*. La Corte Costituzionale ha ravvisato un contrasto tra la normativa interna e l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE che, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Lexitor, non attribuisce ai fini del rimborso alcun rilievo alla tipologia del costo.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, spetta ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

2) Il contratto de quo, stipulato in data 28/04/2014, è stato estinto in corrispondenza della rata n.57, come da conteggio estintivo e quietanza liberatoria.

Parte ricorrente chiede la restituzione della complessiva somma di € 315,00, a titolo di spese di istruttoria.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, esaminata la documentazione in atti, si riporta al seguente prospetto restitutorio:

rate complessive	120	rate scadute	57	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	63	TAN	8,05%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	31,14%						
Spese di istruttoria				600,00 €	Up front	Curva degli interessi	186,84 €		186,84 €
Totale									186,84 €

3) Parte ricorrente chiede, ancora, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione del finanziamento o comunque in eccedenza e quindi non dovute, ma non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della complessiva somma di € 186,84, oltre interessi legali a far data dal reclamo e rigetta la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 186,84, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5644 del 05 giugno 2023

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI